



S E N T E N Z A N . 4 5 6 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74244

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato (omissis)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS) (omissis)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio Sposito (del foro di Nola), nonché elettivamente domiciliati a Bruscianno (NA) in via Camillo Cucca n° 295 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente *pro tempore*, avente sede a Roma in piazza Colonna n° 370, codice fiscale 80188230587, non costituita;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, avente sede a Roma in via XX Settembre n° 97, codice fiscale 80415740580, non costituito;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del ministro *pro tempore*, avente sede a Roma in via Veneto n° 56, codice fiscale 80237250586, non costituito;

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, avente sede a Roma in via Ciro il Grande n° 21, codice fiscale 02121151001, non costituito.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 23 febbraio 2024 (omissis)(omissis)ed altri diciotto persone, tutte titolari di pensione INPS asseritamente a carico totale o parziale dello Stato, hanno evidenziato che con la legge n° 197/2022 erano state reiterate limitazioni alla perequazione della pensione, per le annualità 2023 e 2024; ed hanno lamentato che tali limitazioni confliggevano con plurimi parametri costituzionali e del diritto dell'Unione Europea.

Perciò, in via preliminare, essi hanno chiesto che venisse demandato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea o alla Corte Costituzionale il vaglio di quei profili

di asserito contrasto; e, nel merito, hanno domandato l'accertamento del loro diritto a percepire la rispettiva pensione senza alcuna limitazione della perequazione applicabile.

2. Senza che nessuna delle controparti si fosse costituita, all'udienza del 3 settembre 2024, nella quale neppure la parte ricorrente è comparsa, la causa è stata trattenuta in decisione, venendo poi data lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

3. Posto che il decreto di fissazione dell'odierna udienza risulta comunicato alla parte ricorrente il 5 aprile 2024, di nessuna delle controparti è dimostrata la successiva *vocatio in ius*; né alcuna di esse si è costituita nell'odierno giudizio.

Perciò, mutuando riguardo all'art. 155 c.g.c. quanto scaturente dall'art. 415 c.p.c., l'indimostrata notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'odierna udienza comporta l'improcedibilità del giudizio: la quale poteva venir evitata dalla parte ricorrente soltanto comparendo all'udienza stessa ed ivi formulando un'istanza di rinnovazione del predetto decreto (Cass. n° 3251/2003).

4. Infine l'omessa costituzione delle controparti esclude che vi sia luogo a provvedere riguardo alle spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74244, proposto da (omissis) (omissis) ed altri diciotto ricorrenti contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'INPS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- 1) dichiara improcedibile il giudizio;
- 2) dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 settembre 2024.

I L G I U D I C E

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 05.09.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli